



# **Per un nuovo ordinamento giudiziario**

**Roma, maggio 2006**

## Capitolo XI

### Il Consiglio superiore della magistratura

#### 1. I problemi attuali

Tra le molte questioni che il Consiglio superiore della magistratura pone, si affrontano qui esclusivamente quelle che costituiscono attualmente nodi politici da sciogliere per un intervento normativo urgente. Peraltro, molte delle più rilevanti problematiche che in passato hanno formato oggetto di dibattito politico – quando non anche di scontro istituzionale – sono state di fatto ridimensionate e ancor più lo saranno se alcune parti della riforma dell'ordinamento giudiziario saranno rapidamente modificate e potranno quindi entrare in vigore. Ad esempio, la questione dei limiti del potere paranormativo del Consiglio, oltre a sembrare di fatto superata dall'ormai pacifica giurisprudenza costituzionale e amministrativa, certamente verrà ulteriormente depotenziata da una più completa disciplina normativa di aree quali gli incarichi extragiudiziari, l'applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, la valutazione dei dirigenti ecc.

Resta invece oltre i limiti di questo scritto il tema dell'applicabilità della normativa concernente il procedimento amministrativo. Si tratta di questione di non poco momento, anche per le conseguenze che l'applicazione integrale alle materie attribuite al Csm determina nella tutela delle posizioni dei singoli magistrati, ma anche degli interessi alla cui salvaguardia è preposto il Csm. Ad esempio, la previsione del silenzio-assenso per gli incarichi del pubblico dipendente non sembra compatibile con le complesse valutazioni (e il correlato iter procedurale), attraverso cui il Csm bilancia i diversi interessi in giuoco, tra cui quello preminente dell'autorevolezza, prestigio e imparzialità della funzione giudiziaria.

Il Csm è spesso stato al centro dello scontro politico-istituzionale. Lo stesso problema della sua definizione giuridica, da organo costituzionale a organo di mera amministrazione, è gravido di ricadute di questo genere.

A volte le polemiche sono state originate da risoluzioni finalizzate alla «tutela» della magistratura o di singoli magistrati, che il Csm ritiene di poter adottare in quanto “compito primario del Consiglio è [...] tutelare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e in particolar modo di ciascun magistrato nell'esercizio concreto delle sue funzioni, contro attacchi e condizionamenti indebiti, da qualunque parte essi provengano ed in qualunque modo essi vengano attuati”<sup>1</sup>; peraltro la Commissione Paladin - istituita nel 1991 per incarico del Presidente Cossiga - concluse in maniera aperta, affermando che per inquadrare correttamente tali «esternazioni» fosse necessario definire il ruolo del Consiglio e che una funzione di tutela attraverso tal genere di deliberazioni

---

<sup>1</sup> Csm, Risoluzione 1° dicembre 1994, cui si riallacciano le numerose delibere successive.

fosse ammissibile, ricostruendo il ruolo del Csm nei termini “di una rappresentanza delle esigenze generali di indipendenza e di buon funzionamento dell’ordine”.

Altra occasione di contrasti è stata l’adozione di pareri e proposte su materie attinenti la giurisdizione, l’organizzazione giudiziaria, la sua funzionalità, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In particolare, il Csm ha espresso pareri non solo su disegni di legge governativi, ma anche su iniziative legislative parlamentari. Particolarmente rilevante - anche se rimasto senza rilievo esterno - è stato il conflitto col Presidente del Senato e col Ministro della giustizia a proposito della relazione al Parlamento per l’anno 2004, centrata sui temi della riforma dell’ordinamento giudiziario. La tensione che si sviluppò alla fine degli anni ‘60 sul tema dell’interlocuzione del Csm col Parlamento portò all’intervento del Presidente Saragat, alla nota deliberazione del Senato e al conseguente attuale sistema che esclude l’interlocuzione diretta e prevede che essa avvenga attraverso il Ministro della giustizia.

Tuttavia il ministro ha rifiutato di trasmettere la relazione al Parlamento, mentre il Presidente del Senato ha protestato, con una lettera al Vice Presidente del Csm, perché la relazione era stata stampata e diffusa, nonostante il rifiuto del ministro di trasmetterla alle Camere.

In realtà, occasione di conflitto è stato spesso proprio l’esercizio di sfere di attribuzioni pacificamente riconosciute all’organo.

In passato, ad esempio, ragione di conflitto col Ministro della giustizia fu la delimitazione delle reciproche sfere nell’ambito della nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari.

La Corte costituzionale (sent. n. 379/92) risolse il conflitto attraverso il principio di leale collaborazione tra le istituzioni e quindi riconoscendo da un lato il ruolo del ministro nell’esprimere le proprie valutazioni circa l’idoneità del candidato a ricoprire l’incarico (sotto il profilo esclusivo delle attribuzioni in materia di servizi e quindi in relazione sia “all’organizzazione degli uffici nella loro efficienza numerica, con l’assegnazione dei magistrati in base alle piante organiche, sia il funzionamento dei medesimi in relazione all’attività e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti”<sup>2</sup>) e il conseguente onere per il Csm di esaminarle in maniera non formale, ma dall’altro attribuendo al Csm il potere definitivo di scelta.

Questo tema si è riproposto recentemente, ma in forme diverse, che riguardano in generale l’esecuzione dei provvedimenti del Csm.

Il Csm, infatti, è stato costretto a sollevare nuovamente conflitto col ministro a causa del rifiuto dello stesso di dare esecuzione al provvedimento di nomina di un procuratore della Repubblica.

Ma la medesima vicenda si è riproposta in un campo del tutto diverso. Il provvedimento di trasferimento *ex art. 2* della legge sulle guarentigie del Procuratore della Repubblica di Napoli,

---

<sup>2</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 1963.

adottato dal Csm e non sospeso dalla giustizia amministrativa, cui il magistrato si era rivolto, è rimasto a lungo ineseguito – e quindi sospeso di fatto – a causa dell'inerzia del ministro. Inerzia politicamente motivata dal dissenso sul provvedimento e forse dall'attesa di esiti positivi dei ricorsi giurisdizionali del magistrato. L'attribuzione al ministro dei provvedimenti attuativi delle delibere consiliari è occasione di potenziale conflitto.

Un conflitto di attribuzione col legislatore è stato recentemente originato dal decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito nella legge 11 maggio 2004, n. 126, nella parte in cui esclude ogni valutazione del Csm nella riammissione in servizio dei magistrati che si erano dimessi a seguito di procedimento penale, conclusosi però con assoluzione. Il Csm ha ritenuto che l'automatismo della riammissione, anche in casi in cui residuavano profili di rilievo deontologico (particolarmente evidenti nel caso di assoluzioni perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ma non assenti anche negli altri casi) costituisse lesione delle attribuzioni costituzionali *ex art.* 105. La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto, asserendo che il Csm avrebbe potuto sollevare la questione nel giudizio amministrativo, eventualmente instaurato a seguito di provvedimento negativo.

L'esito di tale conflitto ha avuto riflessi anche in occasione di un secondo possibile conflitto col legislatore, derivante dalla palese interferenza con la procedura della nomina del Procuratore nazionale antimafia.

## **2. Le proposte di riforma**

In questa sede si affronterà solo la questione dei possibili interventi normativi sul Csm, a costituzione invariata e finalizzati, da un lato a renderne più efficiente le attività, dall'altra a chiarire i punti di possibile frizione circa il suo ruolo, emersi in questi anni.

In termini generali, va rilevato che il ben collaudato sistema di autogoverno centrale ha mostrato segni di sofferenza, particolarmente evidenziatisi nell'ultima consiliatura, anche a causa dei riflessi di mutamenti istituzionali più ampi.

La modifica della composizione e del numero dei componenti del Consiglio, ad esempio, ha avuto significativi riflessi sull'efficienza del Csm. Ciò non tanto per ragioni relative alle energie disponibili, quanto per l'enfatizzazione di alcuni profili relativi ai processi decisionali, di cui ora si dirà.

Un problema di numero di componenti si è effettivamente posto solo in relazione alla Sezione disciplinare. Il meccanismo delle incompatibilità, infatti, si è rivelato insuperabile, giacché il numero di supplenti previsti, con riferimento alle diverse categorie, si è rivelato presto inadeguato, così da rendere necessario il ricorso alla Corte costituzionale, al fine di poter nominare altri supplenti.

Con sentenza del 22 luglio 2003, n. 262, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, "nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare" in modo "da consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni Unite della Cassazione".

La stessa Corte ha sottolineato che l'attribuzione del potere disciplinare a "una composizione più ristretta costitutiva della sezione disciplinare [...] non dà vita ad un organo autonomo dal Consiglio stesso, né a forme di frazionamento del potere, di cui il Consiglio è e resta unico titolare". Ne consegue che "sussiste un interesse costituzionalmente protetto a che il procedimento stesso, comunque configurato dal legislatore ordinario, si svolga in modo tale da non ostacolare l'infettibilità e la continuità della funzione disciplinare attribuita dalla Costituzione direttamente al Consiglio superiore". Il Csm ha dovuto integrare il numero dei supplenti con una sua delibera, applicativa della sentenza della Corte appena citata.

Un secondo profilo di rilevanza delle modifiche relative alla composizione del Csm è costituito dai riflessi sul suo funzionamento dell'affermarsi di una concezione maggioritaria delle dinamiche consiliari, in parallelo con quanto è avvenuto nel Paese. Uno strumento che è stato piegato a tal fine (in contrasto con le originarie funzioni di garanzia) è quello del numero legale, divenuto strumento di veto politico.

In molte occasioni al Csm è stato così impedito di esercitare le proprie funzioni. Già il 24 settembre 2002 il Csm non riuscì a deliberare una proposta di parere sul «disegno di legge Cirami» (sul legittimo sospetto), giacché i componenti laici del centro-destra si allontanarono al fine dichiarato di impedire la votazione, sul presupposto che non vi fosse stata richiesta di parere da parte del ministro. La minaccia - e a volte l'attuazione - dell'interruzione dei lavori consiliari ha operato come una costante sotterranea nel Csm. Essa, collegata com'è all'operare del gruppo laico di maggioranza come gruppo politicamente omogeneo e quindi tendente a porre in essere una concezione maggioritaria della sua attività nel Consiglio (elemento di assoluta novità rispetto al passato, quando pure la regola della formazione di maggioranze stabili di fatto vigeva, ma era pur sempre temperata da dinamiche interne ed esterne), ha portato alla realizzazione di maggioranze stabili, coinvolgenti anche una parte dei togati.

Tutto ciò ha finito per enfatizzare gli aspetti peggiori del «correntismo» nel funzionamento del Csm. Anche questo aspetto non potrà non essere oggetto di valutazione in sede di modifiche della legge elettorale.

Si sono poi ripresentati, con nuova forza, problemi già agitati in passato e che finiscono per pesare notevolmente sull'efficace funzionamento dell'intero circuito del governo autonomo. Sullo sfondo di molti di essi vi è la ricorrente tentazione di ridurre il Csm a organo di amministrazione dell'organizzazione dei magistrati. Si intrecciano quindi aspetti relativi alle attribuzioni del Consiglio, con quelle relative al rapporto con il ministro, all'efficacia dei suoi provvedimenti ecc.

Di questi aspetti occorre dar conto, cercando di individuare possibili soluzioni.

1. La previsione, nella riforma dell'ordinamento giudiziario, di una relazione al Parlamento da parte del Ministro della giustizia pone in termini diversi dal passato la questione dell'interlocuzione del Csm con le Camere e col ministro. E' opportuno, anche per il principio di leale collaborazione tra poteri, che nel momento in cui il ministro rappresenta al Parlamento lo stato della giustizia, il contributo del Csm vi si rapporti, per gli aspetti di sua attribuzione. Ciò non implica in alcun modo responsabilità politica, ma può rappresentare espressione di quella forma di raccordo che è già implicita nella previsione costituzionale della nomina dei componenti laici.

Potrebbe prevedersi alternativamente una relazione del Csm al Parlamento, contestuale a quella del ministro, oppure che la relazione del Csm venga trasmessa al ministro - come è oggi previsto, ma solo dalla prassi consolidata sulla base di una mozione di un ramo del Parlamento - in occasione della sua relazione al Parlamento.

Sarebbe anche opportuno un intervento interpretativo sull'art. 10, comma 2, della legge n. 195/58, che eliminasse ogni incertezza sull'ambito delle facoltà propositive e «consultive» (pareri) nelle materie attinenti alle attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio, infatti, può fare proposte al ministro, oltre che sulle modificazioni delle circoscrizioni, anche "su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia" (art. 10, comma 2, legge n. 195/58). La seconda parte del medesimo comma ("Dà pareri al ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie") ha dato luogo a differenti interpretazioni. Si dubita infatti da taluno che il Csm abbia facoltà di esprimere tali pareri di iniziativa e di interloquire con proposte di iniziativa legislativa parlamentare e ciò al fine di evitare interferenze con la funzione legislativa.

Una lunga prassi e anche l'intervento del Capo dello Stato (sia attraverso l'approvazione dell'ordine del giorno, sia in prese di posizione) hanno sciolto la questione nel senso dell'ammissibilità del parere d'iniziativa.

Non vi è dubbio che, qualunque soluzione si scelga, sia necessario considerare il ruolo sempre maggiore che assume il Csm come «vertice dell'organizzazione giudiziaria». Quest'ultimo aspetto verrà enfatizzato in maniera assai rilevante nell'ipotesi di temporaneità degli uffici direttivi e in quella di strutturazione del sistema tabellare con riferimento a obiettivi di organizzazione.

Tutto ciò comporta l'opportunità di disciplinare con chiarezza anche gli ambiti e gli strumenti di interlocuzione col ministro e col Parlamento, al fine di prevenire possibili contrasti e di consentire al contempo al Csm di fornire il proprio contributo tecnico e istituzionale in materie che rientrano nella propria attribuzione, evitando ogni forma di responsabilità politica anche indiretta.

In conclusione sul punto, si propone:

- a) l'espressa previsione di una relazione annuale al Parlamento del Csm sulla sua attività, o nelle forme attuali (trasmessa cioè per il tramite del ministro) ma contestuale a quella del ministro, oppure al ministro perché sia oggetto della sua relazione al Parlamento.
- b) la modifica dell' art. 10, comma 2, della legge n. 195/58, al fine di omogeneizzare le ipotesi di attività propositiva e consultiva.

2. Un punto di particolare rilevanza dei rapporti col ministro è costituito dal concerto in materia di nomina dei dirigenti degli uffici (art. 11, comma 3, della legge n. 195/58). Il ruolo del ministro deve essere riconosciuto, per il necessario raccordo con le sue attribuzioni costituzionali in materia di servizi. Anzi la temporaneità degli incarichi direttivi comporterebbe la necessità di una valutazione attenta del lavoro espletato dal dirigente, anche sotto il profilo organizzativo, sia per la riconferma, sia per l'attribuzione di nuovi incarichi. Qui si individua uno dei punti più delicati, nel quale può essere messa di fatto (e al di là delle intenzioni) in giuoco l'effettiva indipendenza, anche interna.

In questa sede occorre disciplinare espressamente l'ambito del concerto.

Va chiarito che, una volta completata la procedura di concerto, la nomina è attribuzione del Csm, senza ulteriori possibilità di interferenza da parte del ministro.

Al tempo stesso, i parametri di valutazione del dirigente da parte del Csm e del ministro (nei limiti delle rispettive competenze) devono essere ben individuati sul piano normativo.

3. I provvedimenti adottati dal Csm seguono attualmente la forma del decreto ministeriale o del decreto presidenziale, *ex art. 17* della legge n. 195/58. Le ragioni antiche di questa scelta (irresponsabilità politica, conformità formale alla natura amministrativa dell'atto, possibilità dei controlli contabili e di legittimità) non sono più attuali. In passato il punto era sembrato privo di sostanziale rilevanza, una volta superati i problemi postisi con la giustizia amministrativa in relazione all'interpretazione dell'art. 17 citato e chiarito quindi che le deliberazioni del Csm "se nei confronti dei loro destinatari e dei terzi esplicano effetti solo dalla data di emanazione dei decreti, nei rapporti con gli organi esecutivi sono invece, dal momento stesso della loro comunicazione a questi ultimi, produttivi della pretesa da parte dell'organo deliberante della loro adozione" e sono

quindi atti dovuti<sup>3</sup>. In realtà tale aspetto è ritornato di rilievo, comportando in primo luogo problemi di legittimazione in giudizio; è accaduto che il ministro si sia avvalso della facoltà di scegliere di non difendere l'atto consiliare davanti al giudice e vi sono stati conseguenti problemi con l'Avvocatura dello Stato per la costituzione diretta del Consiglio e la sua difesa. Ma soprattutto il ministro utilizza il potere-dovere attribuitogli dall'art. 17 citato per non dare esecuzione ai provvedimenti sgraditi, bloccando il funzionamento del Csm e innescando conflitti di attribuzione.

Nulla sembra oggi ostare ad attuare quanto già nel 1985 affermava l'allora Ministro di Grazia e giustizia, Martinazzoli, che proponeva di abolire una "impropria duplicazione, questa baroccaggine burocratica" e di far sì che le "deliberazioni del Csm autonomamente raggiungano la loro compiutezza".

Oggetto di riflessione dovrebbe essere anche la possibilità di intervenire sulle impugnazioni. Più che individuare vie diverse da quelle della giustizia amministrativa, occorrerebbe forse disciplinare in maniera più puntuale l'ambito del sindacato del giudice amministrativo, in considerazione della rilevanza degli interessi di rango costituzionale coinvolti nelle decisioni del Csm, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, che ha statuito che esse presuppongono "valutazioni che attuano le competenze costituzionali dell'organo di autogoverno e che concorrono alla garanzia dell'indipendenza ed autonomia della magistratura"; cosicché "l'alto tasso di discrezionalità" derivante da questo presupposto "è sintomo di un allargamento della sfera del merito insindacabile e da una restrizione del sindacato sotto il profilo dell'eccesso di potere ai casi di effettiva irragionevolezza del provvedere". Non sempre la giustizia amministrativa si è di fatto attenuta a questi principi (problematica comune ad altri ambiti, come ad esempio quello dei provvedimenti delle Autorità indipendenti di garanzia, e diversa da quella più generale concernente il sindacato sui provvedimenti amministrativi), cosicché un intervento normativo di chiarificazione si giustificerebbe.

Va ricordata ancora una volta la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale 14 maggio 1968 n. 44 che ha discusso la questione della possibile interferenza sul buon adempimento della funzione affidata dalla Costituzione al Csm anche del potere giurisdizionale (v. anche Corte cost. n. 435/95 e n. 419/95), finiva per concludere riconoscendo la sottoposizione delle deliberazioni del Csm a un controllo di stretta legalità.

4. Anche nella riforma dell'ordinamento giudiziario non viene messa in discussione la centralità delle tabelle come strumento di razionalizzazione del potere organizzatorio diffuso. Anzi, l'opzione per la temporaneità degli incarichi direttivi - che andrebbe sicuramente confermata - enfatizza la concezione delle tabelle non come mero strumento di garanzia interna all'ufficio circa

---

<sup>3</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 44 del 1968; v. anche sentt. n. 168/1963 e n. 379/1992.

la corretta assegnazione dei magistrati ai diversi uffici e poi degli affari ai magistrati (con importanti riflessi sulla trasparenza delle decisioni e sulla garanzia effettiva del «giudice naturale» nei limiti in cui i profili tabellari possono rilevare) ma come vero e proprio programma di organizzazione. Ciò implica la individuazione di obiettivi e la gestione delle risorse esistenti rispetto a questi obiettivi. Si tratta di scelte di notevole rilievo sia sull'organizzazione del servizio giustizia, sia sull'effettività della giurisdizione. Qui rilevano i riflessi in tema di poteri di normazione del Csm.

Le circolari del Csm disciplinano tutta questa complessa materia, nell'ambito di indicazioni del tutto generali della normazione primaria.

Recenti interventi normativi non hanno modificato tale situazione, ma hanno al più previsto ipotesi del tutto particolari, che appaiono connesse più ad esigenze individuali che a un disegno di regolamentazione e disciplina del quadro normativo entro cui deve iscriversi il potere paranormativo del Consiglio. Così, in passato si sono previste particolari preferenze in caso di soppressione di posti direttivi e semidirettivi; recentemente sono stati posti limiti di età per l'assunzione di incarichi direttivi oppure si è previsto l'automatico avanzamento in carriera del magistrato riammesso in servizio a seguito di assoluzione in un procedimento penale. Si è anche ipotizzato, in emendamenti di maggioranza non approvati, di attribuire un particolare rilievo ai fini dell'attribuzione di incarichi direttivi a determinati incarichi extragiudiziari.

Occorrerebbe invece prevedere un quadro normativo di riferimento chiaro, che limiti la discrezionalità del Consiglio, senza sopprimerla, soprattutto in materia di nomina dei dirigenti e di programma organizzativo degli uffici, e che delimiti con chiarezza l'ambito del concerto del ministro.

6. Per il corretto espletamento delle proprie funzioni il Csm deve disporre di un organo ispettivo. (vd capitolo che segue).

7. Va espressamente prevista la presenza e il ruolo dei magistrati segretari, anche nell'ufficio studi. I magistrati costituenti la segreteria sono previsti dagli artt. 34 e 35 del dPR 16 settembre 1958 n. 916. Essi predispongono il materiale di lavoro per le Commissioni, contribuiscono a redigere i provvedimenti, forniscono con competenza e imparzialità un contributo alla continuità dell'organo (che viene interamente rinnovato ogni quattro anni) e infine costituiscono il principale raccordo con la dirigenza amministrativa. La permanenza dei magistrati segretari nel Csm è consentita in via provvisoria, fino all'entrata in vigore della legge organica di riforma dell'ordinamento giudiziario (crf. decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito nella legge 27 ottobre 1995, n. 437). Se dunque si dovesse ritenere tale l'attuale legge delega (con i decreti

legislativi) potrebbe concludersi che presto il Csm si vedrebbe privato di tali fondamentali supporti, senza alcuna ipotesi di sostituzione.

E' opportuno un intervento normativo che chiarisca ogni possibile dubbio interpretativo e che anzi disciplini per il futuro la presenza dei magistrati segretari, il cui organico dovrebbe essere adeguato alle sempre maggiori competenze del Consiglio.

8. Il numero legale quale requisito per il funzionamento del Csm si è trasformato da strumento di garanzia dell'equilibrio rappresentativo tra componenti in strumento di sopraffazione della minoranza e ha comportato non solo il blocco delle attività consiliari in occasioni particolarmente rilevanti ma, soprattutto, ha agito come minaccia implicita, costantemente condizionante i lavori del plenum. In realtà la questione del numero legale differenziato tra togati e laici aveva già posto rilevanti problemi, prima della modifica della legge elettorale e della composizione del Csm. L'art. 3 della legge n. 44/2002 ha sostanzialmente adeguato il numero legale alla nuova composizione del Csm. Tuttavia la polarizzazione della rappresentanza, come riflesso del consolidamento del sistema maggioritario, ha reso evidente l'insostenibilità dell'attuale previsione. Essa, peraltro, contribuisce in maniera rilevante all'indebita politicizzazione delle attività del Consiglio, al contrario di quanto il legislatore intese realizzare attraverso la riforma del 2002. Il numero legale va quindi riportato alla sua funzione di tutela del corretto funzionamento dell'Organo. Esso va mantenuto, ma calibrato sulle proporzioni interne delle rappresentanze e limitato negli effetti, in caso di blocco delle attività. Potrebbe riprendersi il disegno di legge a firma Fassone e altri (1° ottobre 2002) che sopprimeva la distinzione tra togati e laici ai fini del computo del numero legale, oppure prevedersi che dopo un certo numero di votazioni (oppure di sedute plenarie) il *quorum* si abbassi, al di sotto della soglia della componente laica minoritaria.

9. La strutturazione del Csm dovrebbe tener conto del sempre maggiore ruolo della materia disciplinare. Essa diviene sempre più ampia e complessa. In altra sezione si discute della materia disciplinare. Qui rileva la necessità di mantenere la disciplina all'interno del Csm, in quanto la deontologia vive del confronto con la quotidiana esperienza della giurisdizione (così come ogni disciplina è in realtà essenzialmente «domestica» nel senso che non può essere etero-imposta), ma al contempo di renderla efficiente.

Come si è visto, tale principio è stato di fatto ribadito ancora recentemente dalla Corte costituzionale. Occorre dunque individuare un punto di bilanciamento tra le esigenze di funzionalità della Sezione e quella di far sì che i suoi componenti non vengano estraniati dalla vita del Consiglio.

Potrebbe prevedersi una sezione disciplinare di sei membri, anche in caso di aumento a 30 dei componenti del Csm. Il numero di sei componenti si è infatti rivelato equilibrato. A essi dovrebbe aggiungersi un numero adeguato di supplenti. Poiché la composizione della Sezione disciplinare è condizionata dal rispetto delle diverse componenti costitutive del Csm (non solo laici e togati, ma anche membri provenienti dalla Cassazione e membri eletti da giudici e Pm – almeno secondo l'attuale sistema elettorale) anche la designazione dei supplenti richiederà analogo suddivisione. Nel caso di numero invariato dai componenti del Csm, ciò potrebbe determinare seri problemi di sostituzione delle componenti «Cassazione» e «Pm» (come di fatto è avvenuto nell'attuale consiliatura), anche a causa del moltiplicarsi delle cause di incompatibilità.

10. Per ciò che concerne la rappresentanza della magistratura onoraria, non sembra che sia possibile prevedere – a costituzione invariata – una piena integrazione nel Consiglio. Tuttavia potrebbero sin d'ora prevedersi ipotesi di integrazione consultiva delle Commissioni e dello stesso plenum da parte di una rappresentanza eletta, senza ovviamente voto.